



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Residenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VINCA – AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Tar Veneto, sez. IV, 14 Aprile 2025, n. 544: Vinca – valutazione cumulativa – valutazione opzione zero – motivi imperativi di rilevante interesse pubblico – termini procedimentali

Il TAR Veneto affronta con questa sentenza la vicenda, molto complessa e oggetto di vivace dibattito, relativa alla futura realizzazione del collegamento tra il Comelico e la Val Pusteria attraverso la realizzazione di due cabinovie, tre nuove piste da sci ed un bacino idrico artificiale per l'innevamento programmato.

Per quanto di interesse in questa sede, le Associazioni ambientaliste ricorrenti hanno avanzato numerose censure di legittimità anche riguardo alla VINCA sottesa alle due varianti urbanistiche approvate dal Comune di Comelico Superiore in vista della realizzazione dell'intervento.

In primo luogo, le Associazioni si sono lamentate del fatto che le relazioni sull'istruttoria tecnica elaborate dalla Regione nell'ambito della VAS sulle due varianti non avrebbero contemplato gli effetti cumulativi complessivi – argomentazione respinta dal TAR veneto a fronte dell'esplicita relazione su "impatti cumulativi di entrambe le progettualità" – e, soprattutto, non avrebbero contemplato le alternative, anche con riferimento all'opzione zero.

Il TAR respinge anche questa argomentazione, riconducendo la VINCA, al pari della VIA, ad una valutazione che "è espressione dell'esercizio di discrezionalità tecnica, oltre che amministrativa, ed è sindacabile da parte del giudice amministrativo soltanto nell'ipotesi in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta dall'Amministrazione in modo inadeguato; tale giudizio, inoltre, può legittimamente avere esito negativo nell'ipotesi in cui l'Amministrazione ritenga, sulla base di una valutazione discrezionale ancorata agli elementi in suo possesso, che nessuna misura di mitigazione o alternativa sia in grado di attenuare in modo soddisfacente le criticità accertate ed evidenziate" (Consiglio di Stato, sez. IV, 1 marzo 2024, n.2044).

Prosegue, poi, rinviando alla giurisprudenza della Corte di Giustizia: "allorquando lo Stato membro intenda procedere alla realizzazione di un progetto ai sensi dell'art. 6, comma 4, della direttiva, la VINCA deve essere effettuata in maniera assolutamente completa ed esaustiva, con definizione delle misure di mitigazione/protezione, nella fase preliminare, cioè in vista della approvazione del progetto preliminare, e ciò per la ragione che la VINCA è necessaria ai fini della valutazione comparata tra più alternative dannose (per stabilire quale di esse sia quella che comporta minori inconvenienti), e quindi per stabilire se ricorrano le condizioni in presenza delle quali si può dare corso ad un progetto per rilevanti motivi di interesse pubblico ai sensi dell'art. 6, comma 4, della direttiva "habitat"; in particolare, anche le misure di mitigazione, cioè le misure tese ad evitare o ridurre l'incidenza negativa di un piano o progetto, debbono essere individuate e previste nel corso della VINCA, e non possono essere introdotte dopo l'approvazione di questa, e del progetto cui la VINCA si riferisce; solo le misure c.d. "compensative" possono essere determinate in una fase successiva, ed è anzi opportuno che esse siano definite solo dopo che la VINCA sia stata completata e sia chiaro il quadro dell'incidenza negativa che il progetto procurerà al sito interessato, tenendo conto delle misure di mitigazione adottate" (Corte di giustizia UE, 6 luglio 2020, causa C-411/19).

Il TAR conclude, quindi, richiamando il PATI Alto Comelico, il PATCOT (Piano d'Area Transfrontaliero "Comelico-Ost-Tirol), il Piano Neve regionale, che, ancor prima delle varianti, avevano espressamente previsto il collegamento sciistico, "consumando in un'epoca anteriore all'approvazione delle varianti (...) la scelta pianificatoria relativa alla praticabilità dell'opzione zero, cioè della mancata realizzazione degli interventi": altrimenti detto, la VINCA ha il compito di valutare le alternative in modo da individuare quella a minor incidenza e non deve più metterle a confronto con l'alternativa zero.

Ultimo
aggiornamento:

09.05.2024

In secondo luogo, il TAR Veneto respinge l'argomentazione relativa all'incompetenza del Comune a dichiarare la sussistenza di motivi imperativi di interesse pubblico a fronte di una VINCA che non esclude incidenze negative: nel caso di specie, il TAR dichiara irricevibili le censure perché tardive; le dichiara, poi, infondate nel merito affermando che né il DPR 357/97, né la DGRV 14/2014 – all'epoca vigente – attribuiscono la competenza alla Regione e perché, in ogni caso, le valutazioni comunali si inseriscono in un quadro di *"scelte strategiche di governo del territorio assunte a livelli sovraordinati"*.

Sul punto, si ricorda che la disciplina attuale (LR 12/2024 e regolamento n.4/2025) attribuisce specificamente la competenza alla Regione.

In ultimo luogo, il TAR Veneto respinge la censura relativa al mancato rispetto del termine procedimentale di 60 giorni per la conclusione della VINCA, affermando che, *"in mancanza di una norma che qualifichi come perentorio il termine di conclusione del procedimento, il suo superamento non determina la consumazione del potere e non rende perciò illegittimo il provvedimento adottato tardivamente, ma al più consente l'attivazione degli altri rimedi previsti dall'ordinamento avverso l'inerzia dell'amministrazione"*.

E ancora: *"Occorre precisare che un termine è perentorio se la legge fa conseguire al suo spirare la produzione di un effetto giuridico, attribuendo, dunque, valore provvedimentale (di accoglimento o di diniego) al silenzio amministrativo. In difetto di tale previsione, opera l'art. 2 della legge n. 241 del 1990, che riconnette al silenzio inadempimento conseguenze risarcitorie e rimedi propulsivi, senza privare l'amministrazione del potere di provvedere. Del resto, l'operatività dei meccanismi di silenzio assenso procedimentale (art. 17-bis, comma 4, della legge n. 241 del 1990) ed esoprocedimentale (art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990) è impedita nelle ipotesi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali. Siffatto impedimento vale per la VINCA, per la quale l'art. 6, comma 3, della direttiva Habitat 92/43/CEE prescrive che le autorità nazionali devono dare, all'esito della valutazione, il loro accordo sui piani o progetti incidenti sui siti protetti"*.

Link: https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ve&nrg=202101258&nomeFile=202500544_01.html&subDir=Provvedimenti